

Publicato il 05/02/2026

N. 00434/2026 REG.PROV.CAU.  
N. 01002/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2026, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00343/2026, resa tra le parti, per l'annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale e monocratica, del bando di concorso del 7 agosto 2024,

limitatamente alla parte in cui, all'art. 11, comma 2, restringe irragionevolmente la priorità di scelta della sede ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave handicap; del provvedimento prot.

n. 14567 del 28 novembre 2025 recante "Assunzione dei vincitori del 2 concorso risultati assegnatari di sede" e dell'allegato elenco, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente la sede richiesta di Lecce nonostante la priorità, assegnandogli, all'opposto, la sede di L'Aquila; dell'elenco della assegnazione uffici del 05.12.2025, nella parte in cui il ricorrente viene destinato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e non presso la sede di Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che non è possibile allo stato provvedere sulla domanda cautelare perché il contraddittorio non è comunque integro né in appello né, soprattutto, in primo grado, e va integrato;

a tal fine, ritenute sussistenti oggettive difficoltà che hanno impedito la notifica ad almeno un controinteressato, si ordina la notifica per pubblici proclami a cura e spese del ricorrente, mediante pubblicazione del ricorso di primo grado, dell'ordinanza appellata, del presente appello e del

presente decreto sul sito web del Ministero della giustizia, nella pagina relativa alla procedura concorsuale per cui è processo; la pubblicazione dovrà essere mantenuta fino alla definizione del giudizio; la notifica dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto e la prova della notifica dovrà essere depositata in giudizio entro 5 giorni dalla notificazione;

il termine di calendarizzazione dell'udienza cautelare decorrerà dal perfezionamento della notifica per pubblici proclami.

P.Q.M.

Non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio con la modalità e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2026.

**Il Presidente**

**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.